

Votazione popolare del 9 giugno 1996

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Agricoltura

La riforma della politica agraria crea le condizioni che permetteranno all'agricoltura svizzera di produrre derrate alimentari tenendo conto dei bisogni del mercato e rispettando l'ambiente e gli animali. Fondamento di questa riforma è un nuovo articolo costituzionale che definisce il mandato conferito all'agricoltura e stabilisce che le aziende contadine vengano indennizzate anche direttamente dalla Confederazione per le numerose prestazioni fornite.

Spiegazioni p. 2-7
Testo in votazione p. 4

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

La nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è volta a rafforzare il Consiglio federale in quanto organo collegiale. Nel contempo l'Amministrazione dev'essere resa più flessibile, più efficiente e meno costosa. Fino a dieci segretari di Stato aiuteranno i membri del Consiglio federale nello svolgimento del loro mandato. Contro la legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni p. 8-15
Testo in votazione p. 16-31



Primo oggetto:

**Controprogetto all'iniziativa popolare
«Contadini e consumatori – per
un'agricoltura in armonia con la natura»**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1995 all'iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura»?

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 163 voti contro 14, il Consiglio degli Stati all'unanimità.

L'essenziale in breve

Una base solida

La Costituzione federale non contiene ancora disposizioni specifiche relative alla funzione e ai compiti dell'agricoltura, poiché un primo progetto di articolo sull'agricoltura è stato respinto di misura il 12 marzo 1995. Il presente articolo costituzionale colma questa lacuna. Dà alla nostra futura politica agraria una base solida e garantisce alla popolazione contadina il necessario sostegno.

Mandato conferito all'agricoltura

Il nuovo articolo costituzionale conferisce all'agricoltura un mandato esteso. L'agricoltura deve contribuire efficacemente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi essenziali naturali e il paesaggio rurale nonché ad assicurare un'occupazione decentralizzata del territorio.

Misure promozionali

Affinché i contadini possano adempiere il mandato loro conferito, la Confederazione deve continuare a sostenerli. I pagamenti diretti, soprattutto quelli destinati a promuovere forme di produzione in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali, figurano al primo posto tra le misure proposte.

Miglioramento dell'informazione relativa ai prodotti

Conformemente all'articolo costituzionale la Confederazione deve vegliare affinché la provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari siano dichiarati. La scelta dei consumatori ne risulterà enormemente facilitata.

Ritiro dell'iniziativa dei contadini e dei consumatori

Il Parlamento ha elaborato il nuovo articolo costituzionale in quanto controprogetto all'iniziativa «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura». L'ha fatto tenendo conto delle principali proposte degli autori dell'iniziativa, che hanno pertanto deciso di ritirare il loro testo. Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accettato il controprogetto a larghissima maggioranza.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono convinti che il nuovo articolo costituzionale crea le condizioni necessarie per rendere la nostra agricoltura efficiente e nel contempo rispettosa dell'ambiente e degli animali. Questo articolo tiene conto sia degli interessi dell'agricoltura sia di quelli dei consumatori.

Testo in votazione

Controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura»

Testo tratto dal decreto federale del 21 dicembre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 1992*, propone di abrogare l'articolo 31^{bis} capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, di introdurre un nuovo articolo 31^{octies} e di modificare l'articolo 32 capoverso 1.

Art. 31^{bis}, cpv. 3, lett. b

*Abrogato***

Art. 31^{octies}

¹ La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi essenziali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.

³ La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnatamente i seguenti:

- a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale;
- c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità, come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
- d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
- e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
- f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

⁴ Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse generali della Confederazione.

*Art. 32, cpv. 1, primo periodo****

¹ Le disposizioni previste negli articoli 31^{bis}, 31^{ter} capoverso 2, 31^{quater}, 31^{quinquies} e 31^{octies} capoversi 2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti per i quali può essere domandata la votazione popolare. ...

L'Assemblea federale raccomanda a popolo e Cantoni di accettare il controprogetto (si tratta del controprogetto opposto dal Consiglio federale e dal Parlamento all'iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura», ritirata in favore del testo che figura qui sopra).

* FF 1992 VI 263

** La lettera b, da abrogare, dell'articolo 31^{bis} capoverso 3 della Costituzione federale recita: (³ Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni:...) ... «b. per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura e consolidare la proprietà agricola».

*** L'articolo 32 corrisponde al diritto in vigore; viene aggiunto l'articolo 31^{octies} capoversi 2 e 3. L'articolo 32 garantisce pertanto che contro le leggi e i decreti federali emanati in virtù dell'articolo costituzionale sull'agricoltura potrà essere chiesto il referendum (50000 firme).

Che cosa apporta la nuova legge?

Compiti diversi

Il nuovo articolo costituzionale crea le condizioni necessarie per lo sviluppo di un'agricoltura moderna. Definisce i compiti principali che quest'ultima deve adempiere nell'interesse dell'intera popolazione. L'agricoltura deve contribuire efficacemente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale nonché ad assicurare un'occupazione decentralizzata del territorio attraverso una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale. Pertanto, essa non deve soltanto produrre derrate alimentari, ma anche – elemento importantissimo – fornire prestazioni ecologiche.

Il sostegno dello Stato rimane necessario

Gli agricoltori hanno bisogno del sostegno dello Stato. Nelle regioni montane e collinari le condizioni naturali di produzione sono difficili e le aziende sono di piccole dimensioni. Inoltre, in Svizzera i costi di produzione sono più elevati segnatamente per motivi economici e perchè le disposizioni in materia di protezione degli animali e dell'ambiente sono più severe rispetto a molti altri Paesi. L'aiuto dello Stato è pertanto necessario nell'interesse dell'intera popolazione, che auspica di poter continuare a disporre di prodotti svizzeri sani e di un paesaggio ben conservato. Il nuovo articolo prevede tuttavia che lo Stato accordi il suo sostegno soltanto alle aziende agricole dedite alla coltivazione del suolo.

Una produzione adattata ai bisogni del mercato

I contadini devono poter continuare a conseguire una grande parte del loro reddito con la vendita dei loro prodotti. Soltanto un'agricoltura produttiva è in grado di fornire altre prestazioni, in particolare la salvaguardia del paesaggio rurale e delle basi esistenziali naturali, nel modo più redditizio possibile. Con il nuovo articolo costituzionale l'intervento dello Stato sui mercati agricoli passa in secondo piano. In futuro l'agricoltura dovrà tener conto dei bisogni del mercato e adattare la sua produzione in funzione della domanda.

Pagamenti diretti versati soltanto per prestazioni ben definite

I prezzi dei prodotti agricoli diminuiranno grazie a una maggiore concorrenza. L'agricoltura deve però essere indennizzata per le prestazioni supplementari d'interesse generale che essa fornisce (per es. mantenimento delle basi esistenziali naturali). Il nuovo articolo costituzionale garantisce a tale scopo il versamento di pagamenti diretti. Tuttavia, soltanto le aziende rispettose dell'ambiente riceveranno pagamenti diretti che garantiranno loro un reddito equo. In tal modo si intende promuovere innanzitutto le forme di produzione che garantiscono il rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali, quali la produzione integrata o l'agricoltura biologica. Inoltre, alla Confederazione è conferito il compito di proteggere l'acqua e il suolo da un impiego abusivo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari o altri prodotti chimici usati nell'agricoltura.

Una migliore informazione dei consumatori

Affinché i consumatori possano veramente comperare quello che desiderano, la Confederazione si impegna a migliorare l'informazione sui prodotti agricoli. In futuro la provenienza, la qualità e i metodi di produzione e di trasformazione dovranno pertanto essere dichiarati.

Parere del Consiglio federale

La riforma della politica agraria deve portare ad un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e consona ai bisogni del mercato. Il nuovo articolo costituzionale definisce i compiti dell'agricoltura. Durante l'elaborazione di questo articolo, il Parlamento ha tenuto conto delle principali critiche formulate contro il progetto di articolo costituzionale respinto circa un anno fa. Il Consiglio federale appoggia il nuovo progetto in particolare per le seguenti ragioni:

La riforma agraria è indispensabile

La nuova situazione economica e politica impone un cambiamento della politica agraria. Iniziato nel 1992, il riorientamento è realizzato per tappe. Finora lo Stato ha sostenuto il reddito agricolo soprattutto mantenendo artificialmente ad un livello elevato i prezzi alla produzione. Da ora in poi l'agricoltura dovrà essere indennizzata innanzitutto per mezzo di pagamenti diretti per le prestazioni ecologiche particolari da essa fornite. Questo riorientamento non provocherà certo una diminuzione delle spese dello Stato, ma rafforzerà la concorrenza sui mercati, produrrà una riduzione dei prezzi delle derrate alimentari e porterà ad un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e degli animali.

Il nuovo articolo costituzionale rassicura

L'evoluzione rapida della società, l'indispensabile riorientamento della politica agraria nonché la necessità di adattare le aziende preoccupano molti agricoltori. Il nuovo articolo costituzionale dà loro maggior sicurezza: ora sanno quello che ci si aspetta da loro e quello che essi possono attendersi dalla Confederazione.

Conformemente all'articolo costituzionale, la Confederazione è tenuta a promuovere in diversi modi le aziende agricole che coltivano il suolo e che praticano una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, in particolare per mezzo di pagamenti diretti. Si tratta di retribuire le prestazioni che l'agricoltura fornisce in favore della collettività (mantenimento delle basi esistenziali naturali, salvaguardia del paesaggio rurale e occupazione decentralizzata del territorio).

Tre novità essenziali

Tre disposizioni del nuovo articolo rivestono un'importanza particolare sia per l'agricoltura sia per la popolazione non agricola:

- Soltanto le aziende che possono provare di fornire le prestazioni ecologiche richieste hanno diritto a pagamenti diretti che garantiscano loro un reddito equo;
- Le forme di produzione in armonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali danno diritto ad un sostegno speciale;
- Al fine di migliorare l'informazione relativa ai prodotti, la Confederazione

emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità, nonché i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari.

Adottando dette disposizioni, Consiglio federale e Parlamento hanno tenuto conto delle critiche che hanno determinato il rigetto di misura di un primo progetto di articolo costituzionale il 12 marzo 1995.

Base per una nuova legge sull'agricoltura

Il nuovo articolo costituzionale pone le basi per la riforma della politica agraria. Il Parlamento discuterà, ancora quest'anno, in merito alla revisione totale della legge sull'agricoltura, volta a rivitalizzare il settore agro-alimentare. I principali elementi di questa riforma sono la diminuzione degli interventi e delle prescrizioni dello Stato per quanto concerne i mercati nonché la soppressione delle garanzie di prezzo e di smercio.

Impiego più mirato dei mezzi finanziari della Confederazione

Con la riforma della politica agraria il Consiglio federale si propone di introdurre «più mercato» e «più ecologia» nell'intero settore agro-alimentare. Questo

non significa tuttavia che la Confederazione si libererà delle sue responsabilità nei confronti dei contadini. In futuro la nostra agricoltura avrà ancora bisogno di sostegno per far fronte alla maggiore concorrenza internazionale. È questo il motivo per cui le spese complessive della Confederazione non diminuiranno nonostante la riforma agraria. I mezzi finanziari saranno invece utilizzati in modo più mirato, in particolare sotto forma di pagamenti diretti destinati a retribuire le prestazioni d'interesse generale, in particolar modo quelle ecologiche, fornite dall'agricoltura. Dal canto loro i prezzi alla produzione saranno soggetti maggiormente al gioco della domanda e dell'offerta, per cui vi sarà una diminuzione dei prezzi al consumo.

Le deliberazioni in Parlamento

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno respinto l'iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura» e approvato a larghissima maggioranza, quale controprogetto, il presente articolo costituzionale. È un fatto nuovo nella politica agraria: finora, infatti, i parlamentari – indipendentemente dalla loro appartenenza politica – non si erano mai pronunciati in modo tanto chiaro in favore di un progetto agrario.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale sull'agricoltura.

Secondo oggetto:

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge del 6 ottobre 1995 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)?

La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale con 91 voti contro 62 e 23 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 40 voti contro 2.

L'essenziale in breve

Per governare bene a nuove condizioni

Il compito del Consiglio federale non è mai stato facile, ma da qualche anno nuove condizioni l'hanno reso ancora più complesso. Basti pensare all'intensificazione del dialogo con il Parlamento nella ricerca di soluzioni ai problemi del Paese, o alle esigenze sempre maggiori di informazione, strumento indispensabile della nostra democrazia. E non dimentichiamo il rafforzamento dell'internazionalismo della politica e del federalismo cooperativo che si traduce nella ricerca di un dialogo permanente con i Cantoni. Queste nuove condizioni richiedono soluzioni nuove che consentano al Consiglio federale di adempiere la sua missione.

La nuova legge rafforza l'azione del Consiglio federale

Scopo della nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) è il rafforzamento del Consiglio federale.

Tre le innovazioni principali:

- La legge dà al Consiglio federale la competenza di organizzare l'Amministrazione federale. Senza lunghi dibattiti parlamentari il Consiglio federale può adattarla velocemente alle nuove esigenze.
- La legge consente al Consiglio federale di introdurre nell'Amministrazione nuovi metodi di lavoro (per esempio la cosiddetta nuova gestione pubblica). Grazie a questi nuovi metodi l'Amministrazione potrà essere più efficace e soprattutto tenere maggiormente conto delle esigenze dei cittadini.
- La legge autorizza infine il Consiglio federale a dotarsi di un massimo di dieci segretari di Stato. Questi dovranno sostenere e sgravare i membri del Consiglio federale, che potranno in tal modo concentrarsi meglio sulle loro mansioni governative.

Perché il referendum?

Un comitato ha chiesto il referendum contro la legge. I suoi membri si oppongono alla nomina di ulteriori segretari di Stato. Non contestano le altre disposizioni.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento sostengono la nuova legge. Essa permette non soltanto di rendere più efficace e meno costoso il lavoro dell'Amministrazione, ma anche di rafforzare il ruolo del Governo dando ai suoi membri più tempo per concentrarsi sui compiti più importanti.

Che cosa apporta la nuova legge?

La nuova legge apporta principalmente le seguenti innovazioni:

Un rafforzamento del Collegio governativo

Scopo della nuova legge è fare in modo che il Consiglio federale, in quanto organo collegiale, possa tornare ad esercitare meglio le attività governative. Gli consentirà di delegare più compiti e di semplificare le procedure. Sgravato dai compiti accessori, il Consiglio federale potrà trattare prioritariamente gli affari politici più importanti.

Maggiore flessibilità delle strutture di gestione e di direzione

Finora, quando voleva riorganizzare l'Amministrazione, il Consiglio federale doveva generalmente rivolgersi alle Camere. Con la nuova legge potrà agire autonomamente e reagire più rapidamente ai cambiamenti. I lavori preparatori della riforma dell'Amministrazione sono iniziati. In concreto si tratta di equilibrare la composizione dei dipartimenti federali, ripartire meglio i compiti, razionalizzare le procedure di lavoro, eliminare i doppioni e sopprimere le attività superflue.

Una modernizzazione dei metodi di lavoro

La nuova legge conferisce una base legale ai nuovi metodi di gestione dell'Amministrazione. Il lavoro dell'Amministrazione federale potrà essere più mirato e meno costoso.

Sgravio dei consiglieri federali

La nuova legge dà al Consiglio federale la possibilità di nominare un massimo di dieci segretari di Stato. Questi segretari, che avranno funzioni direttive all'interno di un dipartimento o funzioni interdipartimentali, alleggeriranno il lavoro dei consiglieri federali; potranno anche rappresentarli nelle occasioni in cui la presenza di un consigliere federale non è indispensabile.

Nessun aumento degli effettivi del personale della Confederazione

La legge dice chiaramente che la creazione dei posti di segretario di Stato non dovrà determinare un aumento degli effettivi della Confederazione.

Argomenti del comitato di referendum

Il «Komitee gegen eine aufgeblähte Bundesverwaltung mit überflüssigen Staatssekretären»* (Comitato contro il gonfiamento dell'Amministrazione federale con segretari di Stato superflui) respinge la nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) per i motivi seguenti:

«Per sgravare i consiglieri federali di parte delle loro mansioni vi sono metodi più efficaci e meno onerosi di quelli consistenti nel gonfiare gli effettivi dell'Amministrazione federale.

La creazione di nuovi posti di segretario di Stato è contraria a tutti gli sforzi intrapresi per razionalizzare l'Amministrazione. Le procedure diverranno più complicate e a causa della mancanza di chiarezza nell'attribuzione delle competenze le difficoltà in seno all'Amministrazione sono programmate già sin d'ora.

La riforma prevista metterà a dura prova il principio della collegialità e renderà più complicata la collaborazione tra Consiglio federale e Parlamento. In tal modo verrà rimesso in questione il funzionamento della nostra democrazia.

La presenza di dieci segretari di Stato renderà impossibili o quasi i contatti diretti che partiti e Cantoni devono intrattenere con il Consiglio federale. Allontanerà inoltre i consiglieri federali dai cittadini.

Quale "semiconsigliere federale" molto ben retribuito, ognuno dei nuovi segretari di Stato costerebbe, compresi gli uffici, i collaboratori e la vettura di servizio, circa un milione di franchi all'anno. Dieci segretari di Stato costerebbero dunque in dieci anni cento milioni di franchi ai contribuenti.

Il Consiglio nazionale non si è mostrato molto entusiasta del progetto. Ricordiamo che l'ha dapprima respinto con 74 voti contro 59 nel gennaio del 1995; l'ha accettato soltanto nell'ottobre dello stesso anno, in occasione della votazione finale, con 91 voti contro 62 ma con 23 astensioni, il che mostra la sua perplessità.»

*Il comitato non ha denominazione ufficiale in italiano.

Parere del Consiglio federale

Gli obblighi dei consiglieri federali sono numerosi. In questi ultimi anni sono aumentati con l'intensificazione del lavoro parlamentare, la moltiplicazione dei contatti con i Cantoni, la proliferazione di conferenze ministeriali internazionali e la sollecitazione crescente da parte dei media. È pertanto indispensabile e urgente dare ai membri del Consiglio federale i mezzi per migliorare la loro azione governativa. È questo l'obiettivo primario della legge, che il Consiglio federale sostiene in particolare per i motivi seguenti:

Dal Consiglio federale ci si attende sempre di più

Oggi è più difficile governare rispetto a venti o trent'anni fa. I problemi sono divenuti più complessi. La precarietà delle finanze federali rende più duri gli scontri politici. Il nostro sistema democratico esige che i membri del Consiglio federale si impegnino sempre più, sia nei confronti delle Camere federali, sia nei rapporti con i Cantoni o nei confronti dell'opinione pubblica. È sempre più importante che la Svizzera possa difendere i suoi interessi su scala internazionale partecipando attivamente a incontri ministeriali. La nuova legge consente ai membri del Consiglio federale di adempiere meglio i loro compiti in questo nuovo quadro politico.

Un'Amministrazione più flessibile ed efficace

Attualmente, per modificare l'organizzazione dell'Amministrazione federale sono necessarie procedure lunghe e difficili. È pertanto importante dare al Consiglio federale stesso la possibilità di organizzare l'amministrazione in maniera

flessibile ed efficace. La nuova legge dà questa competenza al Governo, anche se evidentemente le Camere federali continueranno ad esercitare l'alta sorveglianza sull'Amministrazione federale e la sovranità finanziaria.

La riforma dell'Amministrazione è già iniziata

Il Consiglio federale intende procedere rapidamente ad una profonda riforma dell'Amministrazione. Si tratta di semplificarla e renderla più efficace e più trasparente. Ha già definito nove settori di attività che possono essere raggruppati o trasferiti in un altro dipartimento. Sono i settori seguenti: energia, comunicazioni, migrazioni, ambiente e pianificazione del territorio, scienza e ricerca, infrastrutture interne, cooperazione allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est e, infine, protezione dalle catastrofi e difesa dei confini. Nell'ambito di questa riforma il Consiglio federale si è fissato come obiettivo una riduzione del 5 per cento degli effettivi del personale. Questo dovrebbe consentire, a media scadenza, di risparmiare circa 240 milioni di franchi all'anno.

Un'Amministrazione più moderna ed efficace

Soprattutto nei periodi in cui le risorse finanziarie sono limitate è indispensabile che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di metodi di lavoro moderni e più efficaci. La nuova legge lo consente, poiché rafforzerà l'autonomia e la responsabilità degli uffici e dei gruppi e permetterà di razionalizzare la trattazione degli affari. L'Amministrazione federale guadagnerà in efficacia e migliorerà in tal modo la qualità delle prestazioni offerte al pubblico. La nuova legge crea inoltre le basi giuridiche che permetteranno di introdurre nuovi metodi di gestione dell'amministrazione già sperimentati con successo da numerosi Cantoni e Comuni.

I segretari di Stato: una necessità

Per poter adempiere le loro mansioni centrali di direzione dello Stato, i membri del Consiglio federale devono poter contare sull'aiuto e sul sostegno di personalità competenti alle quali delegare determinate funzioni. Da questo punto di vista i segretari di Stato sono una necessità. Saranno chiamati a dirigere una parte di un dipartimento, assumere funzioni interdipartimentali di particolare importanza o, sotto la direzione e la responsabilità dell'interessato, a

rappresentare il capo del dipartimento stesso in Parlamento, nei confronti dell'opinione pubblica o in conferenze internazionali. Con i segretari di Stato, che non potranno essere più di dieci, il Consiglio federale disporrà di collaboratori che, grazie alla loro funzione e al loro titolo, saranno più rappresentativi e meglio accettati dagli interlocutori stranieri, dal Parlamento e dall'opinione pubblica. Il fatto che i segretari di Stato potranno partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio federale, se questo lo desidera, aumenta la loro legittimità e pertanto la loro efficacia.

Quello che gli oppositori della legge non hanno visto

I segretari di Stato faranno evidentemente parte dei quadri meglio retribuiti della Confederazione. Questo è però giustificato, vista la loro grande responsabilità. Il comitato di referendum afferma in particolare che essi provocheranno un aumento degli effettivi dell'Amministrazione e delle spese. Non è vero, poiché la nuova legge prevede che l'effettivo del personale non dovrà aumentare. Per quanto concerne le spese, inoltre, esse saranno più che compensate dai risparmi notevoli (240 milioni di franchi all'anno) che il Consiglio federale intende realizzare nell'ambito della riforma dell'Amministrazione.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

I segretari di Stato e il loro ruolo

La legge permette già oggi al Consiglio federale di nominare segretari di Stato quando le relazioni con l'estero lo esigono. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa possibilità attribuendo il titolo di segretario di Stato ai direttori di tre uffici federali (politica estera, economia estera, scienza e ricerca).

La nuova legge ridefinisce la funzione dei segretari di Stato che dovranno coadiuvare i membri del Consiglio federale.

Da chi saranno nominati?

Saranno nominati dal Consiglio federale, su proposta di un consigliere federale. Potranno essere destituiti in qualsiasi momento.

Avranno uno statuto speciale, a metà strada tra lo statuto di funzionario e quello di magistrato eletto dall'Assemblea federale.

Quanti saranno?

Saranno dieci al massimo. I tre attuali segretari di Stato sono compresi in questo numero; dovranno però essere rieletti e le loro mansioni ridefinite nel senso della legge. Vi potranno essere dipartimenti senza segretari di Stato.

Che cosa faranno?

Coadiuveranno il capo del dipartimento al quale saranno subordinati e lo sgraveranno da determinate mansioni. Dirigeranno una parte del dipartimento, di norma alcuni uffici federali. Potranno svolgere missioni interdipartimentali di particolare importanza, rappresentare il loro capo, in particolare nelle relazioni internazionali, in occasione di manifestazioni pubbliche, di fronte alle commissioni parlamentari e davanti alle Camere federali. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio federale con voto consultivo. Avranno un titolo generalmente riconosciuto sia in Svizzera sia all'estero e, di conseguenza, un peso corrispondente ai loro compiti. Il loro capo definirà insieme a loro il capitolato degli oneri, che elencherà in dettaglio le prestazioni che essi dovranno fornire.

In quali settori interverranno?

Il Consiglio federale potrà deciderlo concretamente soltanto dopo aver proceduto alla riorganizzazione dell'Amministrazione. Oltre ai settori di cui si occupano i tre segretari di Stato attuali (politica estera e Europa; formazione, scienza e ricerca; economia estera), potrebbero entrare in linea di conto ad esempio la sanità, gli affari sociali e le migrazioni. Conclusa la riforma dell'Amministrazione, il Consiglio federale determinerà i settori nei quali vorrà nominare segretari di Stato.

Il Parlamento non avrà nulla da dire?

L'Assemblea federale dovrà confermare la nomina dei segretari di Stato che saranno chiamati a rappresentare il Consiglio federale al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati. Per gli altri compiti la conferma non sarà necessaria.

Quanto guadagneranno?

Il Consiglio federale non ha ancora definito la questione della remunerazione dei futuri segretari di Stato. È tuttavia probabile che, viste le loro grandi responsabilità, guadagneranno almeno quanto i quadri meglio pagati della Confederazione.

Quanto sarà grande il loro stato maggiore?

Un segretario di Stato, un capo di un gruppo o un direttore di un ufficio non può nemmeno oggi adempiere generalmente i suoi compiti senza collaboratori. Gli effettivi del personale della Confederazione non saranno però aumentati, poiché il Parlamento ha già stabilito un tetto.

Avranno una vettura di servizio?

Se necessario per l'esercizio delle loro funzioni, i segretari di Stato potranno disporre di un veicolo di servizio del parco automobilistico dell'Amministrazione federale, come fanno attualmente gli alti funzionari della Confederazione. Non disporranno però di una vettura di servizio personale.

Testo in votazione

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

del 6 ottobre 1995

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 1993*,

decreta:

Titolo primo: Principi

Art. 1 Governo

¹ Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

² È composto di sette membri.

³ È assistito dal cancelliere della Confederazione.

Art. 2 Segretari di Stato

I membri del Consiglio federale sono assistiti da segretari di Stato.

Art. 3 Amministrazione federale

¹ L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I singoli dipartimenti si articolano in gruppi e uffici. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

³ Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

⁴ La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 4 Principi dell'attività governativa e amministrativa

¹ Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

* FF 1993 III 785

² Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra le autorità federali e cantonali.

³ Operano secondo i principi dell'adeguatezza e dell'economicità.

Art. 5 Responsabilità politica

Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.

Art. 6 Controllo dei compiti della Confederazione

Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: Il Governo

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Sezione 1: Funzioni

Art. 7 Incombenze governative

¹ Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

² Accorda la priorità alle incombenze governative.

³ Prende tutte le misure necessarie per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

⁴ Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, mantenendo la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.

Art. 8 Legislazione

Fatto salvo il diritto all'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modificazione della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, in quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 9 Direzione dell'Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono.

² Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

³ Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

⁴ Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

Art. 10 Esecuzione e giurisdizione

¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

² Esercita la giurisdizione amministrativa in quanto gli è attribuita dalla legge.

Art. 11 Informazione

¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione del Parlamento, dei Cantoni e del pubblico.

² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle decisioni e sui provvedimenti che intende adottare.

³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 12 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Sezione 2: Procedura e organizzazione

Art. 13 Principio di collegialità

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

² I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del collegio.

Art. 14 Deliberazioni

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

² Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

Art. 15 Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

Art. 16 Procedura di corapporto

¹ Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

² La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.

Art. 17 Convocazione delle sedute

¹ Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

² Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

³ Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

⁴ In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

Art. 18 Riunioni e sedute speciali

Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.

Art. 19 Presidenza e partecipanti

¹ Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

² Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria federale.

³ I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

⁴ Su proposta del capo di dipartimento competente, il presidente della Confederazione invita i segretari di Stato a partecipare alle deliberazioni concernenti il loro settore di competenza. Essi hanno voto consultivo.

⁵ Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni altri quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

Art. 20 Quorum

¹ Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto. Una decisione per essere valida deve tuttavia ottenere i voti di almeno tre membri.

³ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 21 Obbligo di ricasazione

¹ I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 19 si ricasano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricasazione della legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 22 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 16 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 11.

Art. 23 Supplenza

Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro. È fatto salvo l'articolo 37.

Art. 24 Delegazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano deliberazioni e decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità interne o estere oppure con privati.

Art. 25 Ordinanza sull'organizzazione

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione

Art. 26 Funzioni nel Collegio governativo

¹ Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione:

- a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
- b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale e fa da conciliatore in caso di divergenze;
- c. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;

- d. può in ogni tempo ordinare chiarimenti su determinati affari. Propone al Consiglio federale le misure opportune.

Art. 27 Decisioni presidenziali

- ¹ In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari.
² Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
³ Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.
⁴ Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 28 Supplenza

- ¹ Il supplente del presidente della Confederazione è il vicepresidente. Egli assume tutte le incombenze del presidente della Confederazione quando questi sia impedito di espletare le sue funzioni.
² Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 29 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 30 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione

Art. 31 Funzioni

- ¹ Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.
² Il cancelliere della Confederazione:
a. assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti;
b. nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 32 Organizzazione

- ¹ Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale. Riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.
² I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

³ L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle norme applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

Art. 33 Consulenza e assistenza

Il cancelliere della Confederazione:

- a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
- b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi;
- c. coopera inoltre alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale;
- d. prepara i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale. A questo scopo lavora in stretto contatto con i dipartimenti;
- e. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
- f. assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale.

Art. 34 Coordinamento

Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

Art. 35 Informazione

¹ Il cancelliere della Confederazione prende le misure necessarie all'informazione del pubblico nell'ambito delle istruzioni del Consiglio federale.

² Garantisce l'informazione interna tra il Consiglio federale e i dipartimenti.

Capitolo 4: Segretari di Stato

Art. 36 Statuto

¹ Il Consiglio federale può nominare fino a dieci segretari di Stato; essi coadiuvano e sgravano i capi di dipartimento.

² I segretari di Stato sono subordinati a un capo di dipartimento.

Art. 37 Funzioni

¹ Il capo di dipartimento affida ai segretari di Stato funzioni di direzione per insiemi di compiti importanti del dipartimento o, col consenso del Consiglio federale, per compiti interdipartimentali di particolare importanza.

² I segretari di Stato possono rappresentare il loro capo di dipartimento, su sue istruzioni.

Art. 38 Responsabilità

I segretari di Stato rispondono dinanzi al capo di dipartimento dell'esecuzione dei loro compiti.

Art. 39 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina i segretari di Stato su proposta del capo di dipartimento e ne definisce le funzioni secondo l'articolo 37 capoverso 1.

² Procede a una nuova nomina dei segretari di Stato dopo ogni rinnovo integrale del proprio Collegio.

³ Può chiedere il benessere dell'Assemblea federale a Camere riunite ai sensi dell'articolo 65^{quinquies} della legge sui rapporti fra i Consigli.

Art. 40 Fine del rapporto di servizio

¹ Su proposta del capo di dipartimento, il Consiglio federale può destituire in ogni tempo un segretario di Stato.

² I segretari di Stato possono rassegnare le dimissioni in ogni tempo.

Art. 41 Regolamentazione del rapporto di servizio

Il Consiglio federale disciplina il rapporto di servizio dei segretari di Stato.

Titolo terzo: L'Amministrazione federale

Capitolo 1: Direzione e principi direttivi

Art. 42 Direzione

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

² Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

³ Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri. Questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

⁴ Il Consiglio federale può modificare in ogni tempo la ripartizione dei dipartimenti.

Art. 43 Principi direttivi

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

² Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

³ Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

⁴ Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e ne sia assicurato il perfezionamento.

Capitolo 2: I dipartimenti

Sezione 1: Capi di dipartimento

Art. 44 Direzione e responsabilità

¹ Il capo di dipartimento dirige il dipartimento sotto la sua responsabilità politica.

² Il capo di dipartimento:

- a. definisce le linee direttive della sua direzione;
- b. delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
- c. fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.

Art. 45 Strumenti di direzione

In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

Art. 46 Collaboratori personali

Il capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.

Art. 47 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento. Designa chi è responsabile dell'informazione.

Sezione 2: Segreterie generali

Art. 48 Statuto

¹ Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

² Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.

Art. 49 Funzioni

¹ Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

² Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

³ Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

⁴ Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Gruppi e uffici

Art. 50 Statuto e funzioni

¹ Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

² Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

³ Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

⁴ I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

⁵ I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Art. 51 Mandati di prestazioni

Il Consiglio federale può conferire mandati di prestazioni a determinati gruppi e uffici e definire il necessario grado di indipendenza dei medesimi.

Art. 52 Direzione e responsabilità

I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento

Capitolo 1: Competenze

Art. 53 Decisioni

¹ La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

² Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

³ Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

⁴ Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

⁵ Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

⁶ Spettano di diritto al dipartimento competente gli affari la cui decisione è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale ai sensi della legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Rimane salvo il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 98 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 54 Legislazione

¹ Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

² Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

Art. 55 Diritto di firma

¹ Il capo di dipartimento può conferire il diritto di firmare a suo nome taluni atti o il mandato di firmarli alle seguenti persone:

- a. segretari di Stato;
- b. al segretario generale o ai suoi supplenti;
- c. ai membri della direzione di gruppi e uffici.

² Parimenti può delegare la firma di decisioni impugnabili con ricorso di diritto amministrativo.

³ I direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.

Art. 56 Rapporti con l'esterno

¹ Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

² Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

³ I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

Capitolo 2: Pianificazione, coordinamento e consulenza

Art. 57 Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

Art. 58 Coordinamento a livello governativo

Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge. Possono affidare questi compiti ai segretari di Stato interessati.

Art. 59 Conferenza dei segretari generali

¹ La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

² Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

³ Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

Art. 60 Conferenza dei responsabili dell'informazione

¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il responsabile dell'informazione della Cancelleria federale e i responsabili dell'informazione nei dipartimenti.

² Essa tratta i problemi correnti dei dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione e coordina e pianifica l'informazione.

³ È presieduta dal responsabile dell'informazione della Cancelleria federale.

Art. 61 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.

Art. 62 Gruppi di lavoro interdipartimentali

Il Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata. La direzione di un tale gruppo può essere affidata a un segretario di Stato.

Art. 63 Consulenza esterna

¹ Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sulla composizione, l'elezione, i compiti e la procedura delle commissioni extraparlamentari.

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali

Capitolo 1: Statuto

Art. 64 Sede

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 65 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

Art. 66 Incompatibilità professionali

¹ I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i segretari di Stato non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o gestire un'industria.

² Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

Art. 67 Incompatibilità familiari

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli.

² Questa regola vale anche tra segretari di Stato nonché fra di essi e il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

Art. 68 Recupero di atti di servizio

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul recupero di atti di servizio presso persone che ricoprono o ricoprivano un pubblico ufficio oppure si trovano o si trovavano in rapporto di servizio o di mandato, di natura pubblica o privata, con la Confederazione.

Capitolo 2: Approvazione del diritto cantonale e intercantonale

Art. 69

¹ Le leggi e ordinanze dei Cantoni sottostanno all'approvazione della Confederazione se previsto da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. L'approvazione è condizione della validità.

² L'approvazione è accordata dai dipartimenti. Nei casi litigiosi, la decisione spetta al Consiglio federale, che può anche accordare un'approvazione con riserva.

³ La competenza di rifiutare l'approvazione spetta al Consiglio federale per le leggi e le ordinanze e all'Assemblea federale per i trattati del diritto intercantonale.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 70 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione

La legge federale del 19 settembre 1978 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale (legge sull'organizzazione dell'amministrazione [LOA]) è abrogata.

Art. 71 Istituzione di segretari di Stato

I segretari di Stato sono compresi nel blocco degli effettivi del personale federale (art. 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali).

Art. 72

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modificazione di altre leggi federali

1. La legge sulla responsabilità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:

b^{bis}. i segretari di Stato;

2. La legge sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Art. 65^{bis} cpv. 1

¹ Nelle commissioni parlamentari i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato e, d'intesa con i presidenti delle Commissioni, dai loro segretari generali o dai capi di gruppi o uffici.

Art. 65^{quinquies}

¹ Nelle deliberazioni dei due Consigli i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare dai segretari di Stato che hanno ottenuto il benestare dell'Assemblea federale plenaria. L'articolo 65^{ter} capoverso 2 si applica per analogia.

² Il benestare è accordato per i segretari di Stato elencati dal Consiglio federale.

³ Se la maggioranza di un Consiglio lo esige, il consigliere federale competente deve sviluppare personalmente un oggetto dinanzi a detto Consiglio.

3. La legge federale sulla procedura amministrativa è modificata come segue:

Art. 47a

C.^{bis} Ricorsi
contro le deci-
sioni degli uffici

Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti:

- a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine OG);
- b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b);
- c. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4);
- d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).

4. La legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Compilazione dei conti in casi speciali

Art. 37, titolo

Aziende e istituti senza personalità giuridica

Art. 38a Unità amministrative che eseguono mandati di prestazioni

¹ Riguardo alle unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione e disponenti di una contabilità d'esercizio adattata, il Consiglio federale può sottoporre la compilazione dei conti prevista dalla presente legge a norme speciali che assicurino l'efficienza dell'attività dell'Amministrazione. In tal caso, le norme speciali possono derogare ai principi contabili enumerati nell'articolo 3 e all'obbligo di presentare le richieste di crediti supplementari secondo l'articolo 17.

² La compilazione dei conti secondo le norme speciali è parte integrante del consuntivo e del preventivo della Confederazione.

5. La legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2a, titolo e cpv. 2

Deroghe

² Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di rispettare il blocco degli effettivi le unità amministrative incaricate di un mandato di prestazioni in virtù dell'articolo 51 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione e sottoposte a norme speciali in materia di compilazione dei conti in virtù dell'articolo 38a della legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione.

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 9 giugno 1996:

- **Sì** al controprogetto dell'Assemblea federale del 21 dicembre 1995 all'iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un'agricoltura in armonia con la natura»
- **Sì** alla legge del 6 ottobre 1995 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)